

Consiglio Nazionale Forense, sent. 26 febbraio 2024, n. 38

(omissis)

L'avv. [RICORRENTE] impugna la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense del distretto della Corte d'Appello di Brescia, che ne ha ritenuto la responsabilità disciplinare e le ha inflitto la sanzione di due anni di sospensione per le violazioni di cui ai seguenti capi di incolpazione:

"1) *archiviato ...2)* per aver violato i doveri di lealtà, probità, dignità e decoro, previsti dall'art. 9, n. 1 CDF/14 (ex artt. 5 e 6 CDF/97), nonché i doveri di salvaguardia della propria reputazione e della immagine della professione forense, previsti dall'art. 9, n. 2 CDF/14 (ex art. 5 CDF/97), nonché per avere violato il rapporto di fiducia con il cliente previsto dall'art. 11, n. 2, CDF/14 (ex art. 35 CDF/97), nonché per aver violato il divieto di intrattenere, in costanza di mandato professionale, rapporti economici, patrimoniali e commerciali, previsto dall'art. 23, n. 3 CDF/14 (ex art. 35 CDF/97), nonché per aver violato il dovere di gestire con diligenza il denaro ricevuto dalla parte assistita e di renderne conto sollecitamente, previsto dall'art. 30 n. 1 CDF/14 (ex artt. 41 CDF/97) nonché per avere violato l'obbligo di ottenere istruzioni scritte quanto a somme ricevute dalla parte assistita in deposito fiduciario e di attenersi, previsto dall'art. 30 n. 4 CDF/14 (ex art. 41 CDF/97), infine per essersi reso inadempiente ad obbligazioni estranee all'esercizio della professione nei confronti di [AAA] spa e quindi di un soggetto terzo, compromettendo, per modalità e gravità, la dignità della professione, in violazione dell'art. 64 n. 2 CDF/14 (ex artt. 59 CDF/97), con condotta consistita nell'appropriarsi indebitamente della somma di € 75.000,00, ricevuta mediante rilascio di n. 2 assegni bancari tratti sul conto corrente acceso dal proprio assistito [BBB] presso la [CCC], rispettivamente n. [OMISSIS]-12 di €30.000,00 e n. [OMISSIS]-12 di €45.000,00, privi di data e di indicazione del beneficiario, incassandoli in data 31.12.2012 mediante negoziazione sul proprio conto personale presso [EEE], violando l'impegno assunto nei confronti della parte assistita di provvedere egli stesso a compilarli ed a versarli nelle casse sociali della [AAA] spa, di cui lo stesso avv. [RICORRENTE] era componente del Consiglio di Amministrazione, a saldo del prezzo (per il 75% del totale) della partecipazione azionaria costituita da n. 100 azioni ordinarie del valore nominale di €1.000,00 cadauna, per un totale di €100.000,00 della predetta [AAA] spa. In Borgosatollo e in Brescia, in data compresa fra il 27.12.2012 e il 31.12.2012;

3) per aver violato i doveri di lealtà, probità, dignità e decoro, previsti dall'art. 9, n. 1 CDF/14 (ex artt. 5 e 6 CDF/97), nonché i doveri di salvaguardia della propria reputazione e della immagine della professione forense, previsti dall'art. 9, n. 2 CDF/14 (ex art. 5 CDF/97), nonché per avere violato il rapporto di fiducia con il cliente previsto dall'art. 11, n. 2, CDF/14 (ex art. 35 CDF/97), nonché per aver violato il divieto di intrattenere, in costanza di mandato professionale, rapporti economici, patrimoniali e commerciali, previsto dall'art. 23, n. 3 CDF/14 (ex art. 35 CDF/97), infine per avere violato l'obbligo di conservare la propria indipendenza da pressioni o condizionamenti, correlati a interessi riguardanti la

propria sfera personale, previsto dall'art. 24 n. 2 CDF/ 14 (ex art. 10 CDF/97), con condotta consistita nel richiedere ed ottenere dal proprio cliente [BBB], in ragione di rapporti amicali e di frequentazioni extra professionali, un prestito a titolo personale della somma di € 65.000,00, a lui corrisposta dal cliente a mezzo di assegni di €25.000,00 (il primo), €25.000,00 (il secondo), €5.000,00 (il terzo), €10.000,00 (il quarto), promettendo la restituzione della somma mutuata entro 3-4 mesi, rilasciando a tale titolo l'assegno bancario n. 0049809940-11 di €65.000,00 tratto sul proprio conto corrente acceso presso [DDD] s.c.p.a., risultato privo di copertura, chiedendo che l'assegno venisse "richiamato", infine sostituendolo con altro assegno bancario n. 0049810715-06, tratto sul medesimo conto corrente presso [DDD] s.c.p.a., del medesimo importo di €65.000,00, mai onorato. In Borgosatollo e in Brescia, da data imprecisata e fino al 24.05.2013;

4) per aver violato il divieto di richiedere al cliente il compenso maggiore rispetto a quello già indicato, previsto dall'art. 29, n. 5 CDF/14 (ex art. 43 CDF/97), con condotta consistita nel richiedere compensi di totali € 109.604,12 per varie attività stragiudiziali, fra le quali la prestazione più consistente, valorizzata € 60.000,00 dall'avv. [RICORRENTE], si riferisce ad un compenso nella misura del 5% per "Assistenza pratica di successione", avendo richiesto per le medesime prestazioni, con nota del 23.07.2013, la somma di € 48.294,33, senza farne espressa riserva.

In Borgosatollo e in Brescia, in data compresa fra il 03.12.2012 e il 24.05.2013;

5) per aver violato il divieto di subordinare l'esecuzione di propri adempimenti professionali al riconoscimento del diritto a trattenere le somme riscosse dal cliente, previsto dall'art. 29, n. 7 CDF/14 (ex art. 43 CDF/97), con condotta consistita nell'omettere di versare la somma di € 75.000,00, ricevuta mediante rilascio di n. 2 assegni bancari tratti sul conto corrente acceso dal proprio assistito [BBB] presso la [CCC], rispettivamente n. [OMISSIS]-12 di €30.000,00 e n. [OMISSIS]-12 di €45.000,00, ricevuti con incarico di versarli nelle casse sociali della [AAA] spa, di cui lo stesso avv. [RICORRENTE] era componente del Consiglio di Amministrazione, a saldo del prezzo (per il 75% del totale) della partecipazione azionaria costituita da n. 100 azioni ordinarie del valore nominale di €1.000,00 cadauna, per un totale di €100.000,00 della predetta [AAA] spa, trattenendo l'importo in acconto su proprie pretese parcelle di €109.604,12.

In Borgosatollo e in Brescia, in date comprese fra il 27.12.2012 e il 31.12.2012;

6) per aver violato il dovere di lealtà, probità, dignità e decoro, previsti dall'art. 9, n. 1 CDF/14 (ex artt. 5 e 6 CDF/97), nonché i doveri di salvaguardia della propria reputazione e della immagine della professione forense, previsti dall'art. 9, n. 2 CDF/14 (ex art. 5 CDF/97), nonché il dovere di verità, previsto dall'art. 50 CDF/14, n. 1 (ex art. 14 CDF/97), con condotta consistita nel commettere fatti di frode processuale e segnatamente nell'introdurre nel procedimento prove, elementi di prova e documenti che sapeva essere falsi, e in particolare:

6.1) nell'aver utilizzato una firma autografa di [BBB], di cui l'avv. [RICORRENTE] era in possesso in relazione al mandato professionale conferito per altra causa, apposta su foglio non utilizzato a tale scopo, riempiendo lo

spazio bianco con una ricognizione di debito nei confronti di se medesimo di €140.000,00, allegandola a mezzo del proprio Procuratore alle liti quale documento n. 1, fondante il credito azionato dall'avv. [RICORRENTE] nel ricorso per decreto ingiuntivo n. 5637/13 Tribunale di Brescia;

In Brescia in data prossima al 09.07.2013;

6.2) nell'aver falsamente confezionato una lettera raccomandata a.r., apparentemente datata 20.07.2013, falsamente affermando essere stata formata e inviata da [BBB], e nell'aver allegato per il tramite del proprio Procuratore alle liti detto documento falso sub doc. 11 alla memoria difensiva 21.08.2014 nella causa n.[OMISSIS]/14 R.G. Tribunale di Brescia.

In Brescia in data compresa fra il 20.07.2013 e il 21.08.2013;

6.3) nell'aver prodotto a documento n. 7 allegato a mezzo del proprio Procuratore alle liti alla memoria autorizzata depositata il 23.09.2014 nella causa n.[OMISSIS]/14 R.G. Tribunale di Brescia, una raccomandata a.r. apparentemente datata 05.07.2013, contenente richiesta di pagamento della somma di €140.000,00 invero mai inviata al proprio cliente dott. [BBB].

In Brescia in data 23.09.2014;

6.4) nell'aver indotto quali testimoni nella causa n.[OMISSIS]/14 R.G. Tribunale di Brescia i Signori [OMISSIS] (all'udienza del 27.10.2014), [OMISSIS] e [OMISSIS] (all'udienza del 03.12.2014) inducendoli a rendere al Giudice dichiarazioni non veritiere, riguardanti fatti concernenti il Sig. [BBB] e mai avvenuti.

In Brescia nelle date 27.10.2014 e 03.12.2014;

6.5) nell'aver confezionato mediante "collage" o comunque mediante contraffazione un fax apparentemente inoltrato in data 11.09.2012 dall'utenza fax in uso a [BBB], contenente dichiarazione di debito manoscritta della somma di €140.000,00 nei confronti dello stesso avv. [RICORRENTE], e per avere prodotto detto documento a mezzo del proprio Procuratore alle liti, in allegato alla memoria difensiva depositata il 07.11.2014 nella causa n.[OMISSIS]/14 R.G. Tribunale di Brescia.

In Brescia il 07.11.2014".

La vicenda disciplinare trae origine da un articolato e lungo esposto del dott. [BBB] pervenuto al Coa di Brescia in data 04.03.2014, l'esposto veniva successivamente integrato in data 18.3.2015 e poi ancora in data 28.11.2016, 07.05.2018 e 8.4.2019 con allegata copiosa documentazione anche di carattere giudiziario sia civile che penale pendente tra il medesimo e il ricorrente.

In data 25 febbraio 2015 il C.D.D. di Brescia deliberava l'avvio della fase istruttoria preliminare. Il Consigliere Istruttore designato proponeva il rinvio a giudizio disciplinare dell'incolpato e a conclusione della fase istruttoria preliminare, la Sezione designata deliberava la citazione a giudizio con i capi di imputazione riportati in epigrafe. Nella riunione tenutasi il 22.07.2015 la Sezione competente per il procedimento disciplinare in oggetto dava atto che con nota del 17.07.2015 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia aveva riferito che l'avv. [RICORRENTE] risultava indagato nel procedimento penale n. [OMISSIS]/14 R.G.N.R. Mod. 21, iscritto per un'ipotesi di truffa in danno

dell'esponente dott. [BBB], negando allo stato l'accesso agli atti del procedimento; trattasi del procedimento appena sopra citato. Nella stessa riunione la Sezione deliberava la sospensione per la durata di mesi sei del procedimento disciplinare, disponendo altresì la sospensione ex comma 2 dell'art. 54 L.31.12.2012 n.247 del decorso del termine di prescrizione. Con nota del 27.12.2016 il Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense di Brescia comunicava all'avv. [RICORRENTE] i capi di incolpazione approvati dalla Sezione nella seduta in data 14.09.2016 e rettificato per correzione di errori materiali nella seduta in data 14.12.2016. L'avv. [RICORRENTE], ricevuta la notifica del capo d'incolpazione (nella versione anteriore alla rettifica di cui sopra), con propria nota del 17.11.2016, con argomenti ribaditi anche nella successiva memoria 16.01.2017, prendeva posizione sugli addebiti mossi con l'incolpazione. Veniva sentito l'esponente e gli altri testimoni indicati. La sezione competente dichiarava utilizzabili tutti i documenti prodotti, da ritenersi integralmente acquisiti e dichiarava chiusa l'istruttoria avvisando l'avv. [RICORRENTE] della sua facoltà di rendere dichiarazioni spontanee ma che rinunciava a tale facoltà. La sezione rinviava il procedimento per la discussione e la lettura del dispositivo all'udienza del 20 novembre 2019 e *"nel caso in esame l'avv. [RICORRENTE] è stato ritenuto, al di là di ogni ragionevole dubbio, responsabile degli addebiti contestatigli e, in particolare, è stata ravvisata la sua consapevole volontà, per non dire la sua macchinazione, volta al fine di precostituire false prove tendenti a dimostrare la sussistenza di un suo inesistente credito verso l'esponente, perseguendo pervicacemente a danno di quest'ultimo un ingiusto profitto"* e infliggeva la sanzione di anni due di sospensione.

L'Avv. [RICORRENTE] ha impugnato nei termini la decisione del CDD di Brescia, chiedendo, in via principale, che il CNF voglia *"assolverlo da tutti i capi di incolpazione perché il fatto non sussiste ovvero non costituisce illecito disciplinare ed in quanto la sentenza di condanna è piena di contraddizioni"*. Chiede, altresì, in via subordinata, che il CNF voglia applicare una sanzione disciplinare *"meno afflittiva"*.

L'Avv. [RICORRENTE] non ha articolato motivi di ricorso specifici.

Il ricorso si presenta come un unicum argomentativo nel quale il ricorrente opera una lunghissima ricostruzione in fatto della vicenda soffermandosi anche su alcuni aspetti processuali al fine di evidenziare che il CDD non avrebbe debitamente preso in considerazione le dichiarazioni dei testimoni rese innanzi all'Autorità Giudiziaria.

In sostanza, l'Avv. [RICORRENTE] contesta al CDD di Brescia l'erronea valutazione delle prove documentali e degli atti processuali nonché dei fatti emersi in sede disciplinare ed evidenzia che l'Organo disciplinare non avrebbe debitamente preso in considerazione le sue allegazioni e le sue difese.

In data 25.05.2022, il ricorrente ha depositato delle deduzioni difensive a integrazione del proprio ricorso, eccedendo la prescrizione dell'azione disciplinare in riferimento ad alcuni dei capi di incolpazione per i quali è stato ritenuto colpevole. Più nel dettaglio, il ricorrente specifica quanto segue:

- il capo di incolpazione sub 2, inerente all'illecito commesso in Borgosatollo e in Brescia fra il 27.12.12 ed il 31.12.12, sarebbe prescritto, dal momento che l'Avv. [RICORRENTE] non si sarebbe appropriato degli € 75.000,00;
- il capo di incolpazione sub 3, relativo ad un illecito commesso in Borgosatollo e in Brescia da data imprecisata sino al 24.05.13, sarebbe sottoposto alla disciplina di cui alla L. 247/12, dunque prescritto;
- il capo di incolpazione sub 4, riguardante l'illecito commesso in Borgosatollo e in Brescia fra il 03.12.2012 ed il 24.05.2013, sarebbe sottoposto alla disciplina di cui alla L. 247/12, dunque prescritto;
- il capo di incolpazione sub 5, inerente all'illecito commesso in Borgosatollo e in Brescia fra il 27.12.12 ed il 31.12.12, a detta dell'Avv. [RICORRENTE] sarebbe smentito, trattandosi di acconto onorari;
- l'illecito di cui al capo di incolpazione sub 6 non sarebbe stato commesso, come anche riconosciuto dal [BBB];
- il capo di incolpazione sub 6.1, riguardante l'illecito commesso in Brescia in data prossima al 09.07.2013, sarebbe sottoposto alla disciplina di cui alla L. 247/12, dunque prescritto, oltre che, a detta del ricorrente, non vero e mai provato;
- il capo di incolpazione sub 6.3, riguardante l'illecito commesso in Brescia in data compresa tra il 20.07.2013 ed il 21.08.2013, sarebbe sottoposto alla disciplina di cui alla L. 247/12, dunque prescritto, oltre che, a detta del ricorrente, non vero e mai provato;
- il capo di incolpazione sub 6.5, riguardante l'illecito commesso in Brescia il 07.11.2014, sarebbe sottoposto alla disciplina di cui alla L. 247/12, dunque prescritto, oltre che, a detta del ricorrente, smentito dal [BBB], non vero e mai provato.

Con successiva memoria depositata in data 28.07.2023 il ricorrente ha articolato ulteriore "*deduzione e produzioni documentali pervenuti dopo la mia ultima memoria del 24.05.2022*" memoria in cui dà atto di un intervenuto accordo con l'esponente dott. [BBB] e allega una transazione di data 22.6.2022 nella quale l'esponente si sarebbe impegnato a versare la somma di euro 50.000 al dott. [BBB] a mezzo bonifico bancario. La relativa contabile attestante il versamento del risarcimento non è tuttavia stata depositata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente si dà atto che con ordinanza resa in udienza e su conforme parere del PM, il Collegio ha rigettato le due istanze di rinvio di data 24.7.2023 e 31.8.2023 in quanto ritenuto insussistente il legittimo impedimento a comparire per come documentato.

Con priorità logica si deve affrontare, stante il suo carattere impediente ed assorbente, la questione della prescrizione dell'azione disciplinare, che - al di là della sua rilevanza d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, a causa della natura pubblicistica della materia e dell'interesse superindividuale dello Stato e della comunità intermedia quale è l'ordine professionale (da ultimo: CNF 25 marzo 2023 n. 40 e in sede di legittimità, Cass., SS.UU., 19 giugno 2023 n.

17496) - è oggetto di conclusioni rassegnate in principalità, all'udienza del 15.9.2023, sia dalla difesa del ricorrente sia dall'Ufficio della Procura Generale. La fattispecie oggetto di giudizio è pacificamente regolata, *ratione temporis*, dall'art. 56 della l. 31.12.2012 n. 247.

Infatti, i capi di incolpazione sub 4, 6, 6.1, 6.2, 6.3 e 6.5, sono relativi a violazioni disciplinari che hanno natura istantanea commesse dopo il 2 febbraio 2013, dunque successivamente all'entrata in vigore della L. n. 247/12.

Il termine di prescrizione di sei anni per tali illeciti decorre dalle singole date di commissione (tutte ricomprese negli anni 2013 e 2014). Non consta la data di comunicazione al ricorrente della notizia dell'illecito, che, tuttavia, sembra essergli comunque pervenuta prima del 10.04.2014, data in cui l'Avv. [RICORRENTE] faceva pervenire al COA le proprie controdeduzioni all'esposto presentato il 04.03.2014 dal [BBB]. In data 20.11.2019 veniva emessa la decisione del CDD, poi notificata il successivo 11.02.2020. Ebbene, nel caso concreto, stante anche il compimento di atti interruttivi, l'azione disciplinare in riferimento alle violazioni di cui ai capi di incolpazione sub 4, 6, 6.1, 6.2, 6.3 e 6.5 deve ritenersi prescritta.

L'eccezione di prescrizione invece è infondata per i capi sub. 2, 3, 5 e 6.4 e va quindi respinta.

Gli illeciti di cui ai capi di incolpazione sub 2 e 5, iniziati nel 2012 (nel vigore della previgente disciplina), costituiscono illeciti permanenti (indebito incasso di somme di denaro dell'esponente).

I due capi di incolpazione sono correlati alla percezione da parte dell'Avv. [RICORRENTE] della somma € 75.000,00 portata da assegni che l'esponente gli aveva consegnato al fine di compilarli onde integrare la liberazione del valore del 75% delle sue azioni nella [AAA] S.p.A. (il 25% delle medesime azioni era stato, invece, come per legge versato direttamente dall'esponente in sede di sottoscrizione del capitale) qui rileva la circostanza che l'avv. [RICORRENTE] ha introitato la somma di € 75.000,00 versandola nel proprio conto corrente e non già utilizzandola secondo il preciso mandato ricevuto e senza mai restituirla al legittimo titolare, nonostante le richieste.

Anche l'illecito di cui al capo di incolpazione sub 3 ha natura permanente: in particolare, veniva contestato all'Avv. [RICORRENTE] di aver richiesto ed ottenuto dal proprio cliente [BBB] un prestito a titolo personale della somma di € 65.000,00, sfruttando una censurabile commistione di rapporti personali e professionali, promettendo la restituzione dell'importo mutuato entro 3-4 mesi, rilasciando a tale titolo l'assegno bancario n. [OMISSIS]-11 di € 65.000,00 tratto sul proprio conto corrente acceso presso [DDD] s.c.p.a., poi risultato privo di copertura. Non solo, in costanza di mandato ha preteso che l'assegno venisse "richiamato" e sostituendolo con altro titolo a sua firma (assegno bancario n. [OMISSIS]-06 [DDD] s.c.p.a.) sempre dell'importo di euro 65.000 mai onorato. Quindi neppure la somma di € 65.000,00 risulta essere mai stata restituita dal ricorrente all'esponente dott. [BBB]. Il ricorrente ha pacificamente intrattenuto, in costanza di mandato professionale, rapporti economici, patrimoniali e commerciali.

Tutti gli illeciti innanzi richiamati non sono mai cessati, stante la mancata restituzione delle rilevanti somme indebitamente percepite dal ricorrente, il che, come chiarito dalla giurisprudenza domestica, integra illecito permanente.

Pertanto, ai fini dell'individuazione della disciplina prescrizione applicabile, nonché del *dies a quo* da cui decorre il termine di prescrizione, è opportuno evidenziare che, da ultimo, il Supremo Collegio, con riferimento alle ipotesi di mancata restituzione della somma acquisita in modo decettivo, ha avuto modo di sottolineare che, nel caso di condotte non cessate il *dies a quo* della prescrizione va comunque individuato nella decisione disciplinare del CDD (Cass. S.U. 5.7.2022, n. 5457).

Al cospetto del principio innanzi richiamato, dunque, per gli illeciti di cui ai capi di incolpazione sub 2, 3 e 5, il *dies a quo* coincide con la data del provvedimento del CDD del 20 novembre 2019, con la conseguenza che il termine massimo di prescrizione dell'azione disciplinare pari a sette anni e sei mesi previsto dall'art. 56, l. n. 247/20212 non è neppure ad oggi spirata.

Passando all'esame del merito e con riferimento ai capi 2, 3, 5 non prescritti, l'impugnazione non è fondata.

L'appello è ripetitivo e ridondante a tratti poco chiaro e con difficoltà si sono compresi i limiti del *devolutum*. e, quindi, delle questioni che si intendono sottoporre al riesame.

Nel ricorso viene chiesta una riforma della decisione gravata, senza individuare con chiarezza quali siano le statuizioni investite dal gravame stesso e quali siano le censure in concreto mosse alla motivazione di tale decisione.

Solo successivamente è stata rilevata la prescrizione ed infine prodotta una transazione senza però documentare il dedotto risarcimento dei danni di euro 50.000 riconosciuto all'esponente Dott. [BBB].

Il collegio condivide quindi integralmente l'ampia e dettagliata motivazione del CDD bresciano che ha correttamente inquadrato le condotte del ricorrente.

Le accuse formulate nei confronti del ricorrente sono suffragate da congrua ed idonea documentazione, sentenze e dichiarazioni testimoniali.

L'istruttoria è stata ampia ed esaustiva, tale da comprovare tutte le condotte contestate.

Tali e tanti elementi sono da ritenersi sufficienti al fine di dimostrare la responsabilità disciplinare dell'incolpato.

Nella decisione impugnata non si rivengono né carenza di motivazione né omessa motivazione e neppure contraddittorietà nel processo logico giuridico.

Del resto, l'incolpato neppure in questa sede ha apportato elementi concreti in grado di scalfire l'impianto accusatorio.

Le audizioni spontanee rese dall'avv. [RICORRENTE] non hanno portato alcun elemento tale da inficiare le prove che si sono successivamente formate nel dibattimento, ed invero la motivazione del provvedimento in punto responsabilità è solida, non poteva essere valorizzata come prova a discarico la mera dichiarazione di sentirsi "penalizzato e perseguitato" a seguito delle denunce presentate - nel periodo in cui scontava una sospensione dall'esercizio della professione (13 mesi) - nei confronti del P.M. dott. [OMISSIS] e dott.ssa

[OMISSIS], nonché del collaboratore Luogotenente [OMISSIS], del Giudice [OMISSIS] (Magistrato della causa civile del Tribunale di Brescia n.[OMISSIS]/14 R.G).

Sono inoltre da ritenersi infondate anche tutte le questioni preliminari sollevate dal ricorrente nel giudizio innanzi al C.D.D. Bresciano. La deposizione del Dott. [BBB] è stata coerente e puntellata dalla idonea documentazione versata nel fascicolo. In particolare, secondo il ricorrente, il CDD non avrebbe valutato la contraddittorietà delle dichiarazioni rese dall'esponente e dai suoi testi, ai fini della loro attendibilità e, più in generale, non avrebbe tenuto in considerazione gli importanti elementi emersi nel corso del procedimento disciplinare, ovvero li avrebbe interpretati soltanto a favore del [BBB]. Secondo l'Avv. [RICORRENTE], le testimonianze richiamate nel ricorso smentirebbero la rappresentazione dei fatti e dei documenti anche giudiziari di cui all'esposto del Dott. [BBB], giacché i testi escussi in particolare tanto il Dirigente delle Poste, quanto la sig.ra [OMISSIS] avrebbero confermato che la procedura di spedizione avvenne nel rispetto della legge n. 53/1994.

A tanto, il ricorrente aggiunge, altresì, che il CDD avrebbe ommesso di valutare, ai fini della decisione, la documentazione allegata, sia tutta quella processuale (tra le parti sono state radicate diverse cause civili e procedimenti penali: in particolare la sentenza del tribunale di Brescia n. 1173/2018 che ha accertato e dichiarato la falsità del procedimento di notificazione dell'atto giudiziario n. 66/13 e degli atti che lo compongono quali la relata di notifica apposta in calce al decreto ingiuntivo e pedissequo precetto datata 12.7.2013 e la falsità della dichiarazione di debito datata 19.12.2011 allegata al procedimento monitorio del decreto ingiuntivo n. 5637/13), sia quella di natura contabile e bancaria.

Nel fascicolo sono presenti numerosi provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria nonché ricusazioni – tutte rigettate- presentate dal ricorrente nei confronti dei membri del C.D.D. che dei Magistrati che si sono occupati della vicenda in sede civile e penale.

A detta dell'Avv. [RICORRENTE], le dichiarazioni rese dai testi citati dall'esponente sarebbero inattendibili: è il caso della teste [OMISSIS], la quale era convivente more uxorio dell'esponente. Peraltro, la deposizione della [OMISSIS] sarebbe contrastante con quella del teste [OMISSIS]. Ulteriori contraddizioni emergerebbero, poi, nella sua prospettazione, nelle dichiarazioni dell'esponente dott. [BBB], il quale nell'esposto rappresentava di aver compilato gli assegni in tutti i campi, eccetto quello del beneficiario, mentre in sede di audizione riferiva di aver solo sottoscritto gli assegni, della cui compilazione si sarebbe, invece, occupato il ricorrente.

In sostanza, l'Avv. [RICORRENTE] contesta al CDD di non aver correttamente vagliato, nonostante le contraddizioni emerse, l'attendibilità dell'esponente, nonché, più in generale, di non aver minimamente tenuto in considerazione gli elementi emersi nel corso del procedimento disciplinare, ovvero di averli interpretati soltanto a favore del [BBB]; ciò, nonostante le numerose menzogne che questi avrebbe riportato innanzi al giudice disciplinare.

La lettura della decisione e del fascicolo disciplinare sconfessano le pur suggestive argomentazioni difensive. A tal riguardo, oltretutto, va richiamato il costante insegnamento del giudice di legittimità a tenore del quale *«Anche in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il giudice non ha l'obbligo di confutare esplicitamente le tesi non accolte né di effettuare una particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, essendo sufficiente a soddisfare l'esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente, non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì di quelle ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo; in altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse»* (Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 6277 del 4 marzo 2019).

L'intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare per alcuni dei capi di incolpazione comporta la rideterminazione del trattamento sanzionatorio alla luce del principio della valutazione unitaria della condotta dell'incolpato. Si ritiene equo ridurre di quattro mesi la sospensione di anni due disposta dal provvedimento impugnato, fissando, dunque, la sanzione finale e complessiva in 20 mesi di sospensione dall'esercizio della professione.

P.Q.M.

visti gli artt. 61 l. 31.12.2012 n. 247 e 33 Reg. CNF 21.2.2014 n. 2 nonché gli artt. 59-65 R.D. 22.1.1934 n. 37 (richiamati dagli artt. 34, comma 1; 35, comma 1 lett. c; 36, comma 1; 37, comma 1, l. n. 247/2012);

Il Consiglio Nazionale Forense, in parziale accoglimento del ricorso dichiara l'intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare per i capi 4, 6, 6.1, 6.2, 6.3 e 6.5, respinge nel resto e per l'effetto riduce la sanzione a mesi 20 di sospensione dall'esercizio della professione.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 14 settembre 2023